

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO n. 09 del 23 FEBBRAIO 2010

OGGETTO: **CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI POLCENIGO/CAPO CONVENZIONE E CANEVA**

Il **Presidente** riferisce quanto segue:

gli articoli 97 e seguenti del D.Lgs. 267 / 2000 stabiliscono che il Comune abbia un Segretario Comunale titolare; il Segretario è *nominato* dal Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti all' Albo della Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali di cui all'art.102 del suddetto decreto; la sua nomina *ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco* che lo ha nominato e cessa *automaticamente* con la cessazione del suo mandato;

Il Sindaco neo eletto, nello specifico a seguito delle consultazioni amministrative dei giorni 6 e 7 giugno 2009, non può attivare la procedura di nomina prima che siano trascorsi 60 giorni dal suo insediamento e procedere alla nomina nei 120 giorni successivi, che sono stati prorogati sino alla data del *31 dicembre 2009 dall'art. 12, comma 49 della legge regionale 12/ 2009* (si ricorda che , per le regioni a statuto speciale, la materia formerà oggetto di propria specifica legislazione);

in data 14 dicembre 2009 è stata data comunicazione alla Agenzia per la gestione autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, dell'avvio del procedimento di nomina, per la copertura della sede dichiarata vacante di segreteria, a seguito non conferma del precedente titolare;

L'Agenzia ha reso pubblico l'avviso n. 92 per la copertura della sede vacante di Segreteria del Comune di Polcenigo, con termine per la presentazione delle domande in data 25 dicembre 2009;

in data 31 dicembre 2009 con decreto Sindacale n. 20 si procedeva alla nomina del Segretario titolare nella persona della dr.ssa Maria De Paoli;

Considerato che,

- **in un'ottica di necessario, doveroso contenimento della spesa pubblica**, l'Amministrazione ha, da subito, valutato la opportunità di gestire il suddetto servizio, obbligatorio per legge, in forma Convenzionata con altri Comuni e ciò anche in relazione al disposto di cui all'art. 98, 3° comma del D. Lgs. 267/ 2000, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del DPR n. 465 /del 04 dicembre 1997 ;
 - a tale scopo sono stati sentiti alcuni Sindaci rispettivamente dei Comuni di :
 - Comune di Roveredo in Piano che ha prorogato la Convenzione con il Comune di Montereale Valcellina,
 - - Comune di Meduno e Comune di Prata di Pordenone che non si sono dichiarati interessati alla Convenzione in quanto le soluzioni prospettate non soddisfacevano le rispettive aspettative;
 - - Comune di Caneva che ha manifestato il suo interesse a convenzionarsi ma sino alla fine dell'attuale mandato (18 maggio 2010);

Che le gestioni in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale devono essere regolate da una Convenzione, regolante i reciproci rapporti, approvata *in identico testo* dai Consigli dei Comuni che intendono convenzionarsi, trasmessa, debitamente firmata dai Sindaci che di essa fanno parte, alla Sezione Regionale affinché ne prenda atto unitamente alla individuazione del Segretario della Convenzione, di competenza del Sindaco del Comune capo Convenzione;

Preso atto che,

si è deciso per una Convenzione che graverà in bilancio in **ragione del 50 % della spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale**, con prestazioni lavorative presso ciascun Comune, per un numero di ore proporzionato agli apparati burocratici di ciascun Ente ed alla complessità delle problematiche degli stessi;

la Convenzione prevede la figura del Vice Segretario, quale soggetto in possesso dei titoli per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, cui spetta la sostituzione del Segretario titolare in caso di vacanza nei limiti di legge, impedimento o assenza temporanea; alla data odierna il Vice Segretario della Convenzione che si andrà ad approvare è il Vice segretario del Comune di Caneva, in quanto figura presente nell'organico dell'Ente che si convenzionerà;

la durata certa della presente Convenzione, alla data odierna è sino alla fine del mandato del sindaco del Comune di Caneva ;

VISTO l'allegato schema di Convenzione;

acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 / 2000;

si dichiara aperta la discussione sull'argomento:

senza altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **UNANIMI** , presenti in aula e votanti n. 17 componenti il Consiglio, voti resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge ,

delibera

di approvare in tutti i suoi 12 articoli lo schema di

***Convenzione tra i Comuni di Polcenigo e Caneva
per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale***

quale parte integrante e contestuale del presente atto;

di precisare che, per il contenuto della suddetta Convenzione il Comune di Polcenigo assume la veste di Comune *capo convenzione* cui sono affidate le mansioni di competenza;

di precisare che i costi della Convenzione medesima sono suddivisi, fra i due Comuni in ragione del 50% ciascuno;

della adozione del presente atto viene data contestuale comunicazione alla Agenzia per la gestione autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali – sezione regionale del Friuli Venezia Giulia ;

allorquando pure il Consiglio ildel Comune di Caneva avrà assunto identico atto, copia autentica dello stesso, firmata dai due Sindaci Polcenigo / Caneva sarà inviata alla Ages – sezione regionale per la *presa d'atto* da parte del competente consiglio di amministrazione e la successiva determinazione della data di *effettiva decorrenza della stessa* .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per ragioni d'urgenza,
Visto l'art. 1 comma 19 della l.r. 21 / 21003 e smi.

Con separata votazione di cui voti **UNANIMI** ,presenti in aula e votanti n. 17 componenti il Consiglio, voti resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge ,

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.